



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| dott. Andrea Milesi    | Presidente       |
| dott. Giorgio Scarsato | Giudice relatore |
| dott. Giulia Zoncheddu | Giudice          |

nel giudizio di omologazione del piano e della proposta di concordato preventivo proposto dalla

Italtrade S.r.l. , in persona del legale rappresentante *pro tempore*  
(p.iva. 00792590192)

con l'avv. Marco Gamba

ricorrente

e con

Festa Trasporti & Logistica S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

con l'avv. Claudio Tatozzi e l'avv. Riccardo Perini

opponente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1.All'origine del presente giudizio si collocano i seguenti fatti:

1.1. la società Italtrade S.r.l. svolge attività  
di commercio e di confezionamento di strenne natalizie e pasquali;

la sua attività di caratterizza per una stagionalità delle vendite, che sono concentrate nel periodo di ottobre-dicembre, quanto alle strenne natalizie, e in gennaio-marzo, quanto alle strenne pasquali;

1.2. versando in una condizione di insolvenza, al fine di preservare il valore dell'azienda, alla fine dell'estate 2024 la Società stipulava due contratti di affitto dei suoi rami d'azienda:

1.2.1. in data 30.8.2024 stipulava un contratto di affitto del ramo di azienda di "confezionamento" di strenne natalizie e pasquali con la società DHF S.r.l.;

la durata del contratto era prevista sino al 31.8.2029, al canone mensile di € 11.500 oltre iva, sino al 31.8.2025, quindi con canone mensile di € 8000 oltre iva sino al 31.8.2029;

il contratto contemplava una proposta della DHF di acquisto irrevocabile del ramo d'azienda al prezzo di € 380.000,00, proposta che sarebbe divenuta operativa al termine del periodo di affitto del ramo d'azienda;

1.2.2. successivamente, in data 2.9.2024 la Società stipulava un contratto di affitto del suo ramo d'azienda di "commercio" di strenne natalizie e pasquali con la newco Italtrade Group S.r.l.;

la durata del contratto era prevista sino al 31.10.2029, al canone mensile di € 5.500,00 oltre iva sino al 31.8.2025 (scadenza poi modificata con quella del 30.4.2026<sup>1</sup>), quindi al canone mensile di € 4000,00, oltre iva sino al 31.10.2029;

anche in questo contratto era inserita una proposta della Italtrade Group di acquisto irrevocabile del ramo d'azienda al prezzo di € 220.000,00, proposta che sarebbe divenuta operativa al termine del periodo di affitto del ramo d'azienda;

1.2.3. vale notarsi come, nonostante l'assonanza di ragione sociale (Italtrade Group – Italtrade), la compagine sociale della affittante Italtrade Group fosse assolutamente estranea a quella della Società; invece, era dato che la Italtrade Group S.r.l. fosse una newco creata e partecipata dalla stessa compagine sociale dell'altra affittuaria DHF;

1.3. poiché in data 19.7.2024 la società Festa Trasporti & Logistica S.r.l. iscriveva ipoteca giudiziale su alcuni beni della Società, al fine di evitare il consolidarsi di detta ipoteca ai sensi dell'art. 46 c. V CCI, in data 10.10.2024 la Società depositava un ricorso per la concessione del termine ex art. 44 CCI, termine che veniva concesso;

1.4. in data 7.2.2025 la Società depositava il piano e la proposta;

1.4.1. il piano proposto era un piano in continuità indiretta, in quanto si reggeva sui due predetti contratti di affitto dei due rami d'azienda e, al termine del periodo di affitto, contemplava la vendita dei rami, sulla base delle proposte irrevocabili pervenute dalle affittuarie;

1.4.2. quanto alla proposta, per far fronte alla sua esposizione debitoria pari ad € 6.056.471,10 -di cui € 879.797 in prededuzione; € 1.314.804,40 privilegiati; € 3.870.869,26 al chirografo-, la Società prospettava di essere in grado, entro il 2029, di procurarsi un attivo pari ad € 2.974.370,00, attivo che sarebbe stato composto principalmente da quattro entrate:

dal ricavato dalla vendita del proprio magazzino, per l'importo di € 100.000,00, per cui la DHF aveva formulato proposta di acquisto a questo prezzo;

dai canoni di affitto dei due rami d'azienda, all'importo complessivo, al termine dei periodi di affitto, di € 712.000,00;

dal ricavato dalla vendita dei due rami d'azienda, dall'importo complessivo di € 600.000,00;

dal ricavato della vendita dell'immobile sede della Società, al prezzo di € 1.500.000,00;

con queste entrate, la Società proponeva di pagare nella misura del 100% le spese in prededuzione; di pagare al 100% i creditori privilegiati; di pagare nella misura del 20.38 % i creditori chirografari (che erano suddivisi in 14 classi<sup>2</sup>);

1.4.3. vale evidenziare come, per quanto la voce dell'attivo fondamentale e fulcro della proposta fosse rappresentata dal ricavato della vendita dell'immobile sede della Società, comunque **quasi la metà** dell'attivo da distribuire ai creditori avrebbe dovuto prevenire e si

fondasse su obbligazioni o impegni delle due affittuarie, essendo riferibili a queste:

**a) il credito della Società verso la DHF per l'acquisto del magazzino della Società, al costo di € 100.000,00;**

**b) il credito della Società verso della DHF per i canoni di affitto del ramo d'azienda "confezionamento", per €480.000,00**

c) l'impegno della DHF ad acquistare questo ramo d'azienda;

**d) il credito della Società verso la Italtrade Group a pagare i canoni di affitto del ramo d'azienda "commercio", per € 232.000,00**

e) l'impegno della Italtrade Group ad acquistare questo ramo d'azienda;

1.5. con decreto del 14.5.2025 veniva aperta la procedura di concordato "pieno";

1.6. in data 31.7.2025 il commissario nominato, dott. Andrea Avogadro, depositava la propria relazione ex art. 105 CCI;

1.6.1. il commissario rettificava i valori dell'attivo e del passivo di cui al piano, e concludeva nel senso che la percentuale di pagamento dei creditori chirografari sarebbe stata inferiore rispetto al 20,38% prospettato dalla Società, e pari al 16,02 % (cfr. p. 46 della relazione 105);

altresì, il commissario evidenziava come fossero cruciali per la tenuta del piano: la soluzione in tempi rapidi della contrapposizione sorta fra le società affittuarie e la Società quanto a reciproci debiti-crediti (di cui al prosieguo);

la vendita del compendio immobiliare in tempi rapidi ed a prezzi congrui (non oltre la terza asta), in quanto il valore attribuito al compendio immobiliare appariva ottimistico ed in quanto il ricavato del compendio immobiliare rappresentano la parte più consistente dell'attivo;

il regolare adempimento degli impegni assunti dalle affittuarie nel corso del quinquennio (cfr. p. 47 della relazione);

1.6.2. comunque il commissario, ritenendo date la solidità tanto della DHF, in quanto realtà economica strutturata e consolidata, tanto della newco Italtrade Group, sulla base dell'analisi del suo *business plan*, concludeva nel senso di potere prognosticare il regolare adempimento

delle obbligazioni e degli impegni gravanti sulle affittuarie in forza del piano (obbligazioni *sub a*) – e) sopra elencate), e nel senso di ritenere che il piano fosse fattibile, oltre che rappresentare una valida alternativa per i creditori della procedura rispetto ad uno scenario liquidatorio (cfr. p. 26 e 47 della sua relazione 105);

1.6.3. riguardo al tema della contrapposizione sorta fra le società affittuarie e la Società quanto a reciproci debiti-crediti, nella propria relazione il commissario segnalava come, a far data dal deposito di piano e proposta, fossero sorti due ulteriori obbligazioni delle affittuarie verso la Società, in quanto la Società, nei mesi fra maggio e luglio 2025, aveva anticipato il pagamento di alcune utenze che sarebbero spettate alle affittuarie sulla base dei contratti di affitto e, conseguentemente, aveva emesso fatture di “riaddebito” per il pagamento di quanto anticipato;

per effetto di questi pagamenti riaddebiti, sorgevano quindi due ulteriori obbligazioni delle affittuarie verso la Società:

**f) un credito della Società verso la DHF per € 22.919,95;**

**g) un credito della Società verso la Italtrade Group per € 159.434,53;**

il commissario segnalava come, in relazione a queste obbligazioni, potenzialmente potesse sorgere un contenzioso fra la Società e le affittuarie, ciò che avrebbe nuociuto alla tenuta del piano (sul punto, si vedano p. 22 e 47 della sua relazione 105, il verbale del 6.11.2025, la nota del commissario del 15.10.2025);

1.6.4. sempre in tema di contrapposizione fra le società affittuarie e la Società quanto a reciproci debiti-crediti, il commissario evidenziava che fossero sorti dei **debiti** della Società nei confronti delle affittuarie e che comunque le affittuarie avessero sostenuto di vantare crediti verso la Società (cfr. p. 34 della relazione 105 e vedi la nota del 15.10.2025), nello specifico:

**I) un credito della DHF verso la Società per accollo fornitore chirografario, ante procedura per euro 35.039,11;**

**II) un credito della DHF verso la Società per un accollo fornitore strategico per euro 111.066,35;**

**III) un credito della DHF verso la Società per riaddebito costi per euro 71.177,66;**

**IV) un credito della Italtrade Group Srl verso la Società per euro 156.733,93;**

**V) un credito della Italtrade Group verso la Società per euro 27.271,86, per errati incassi/pagamenti prededucibili;**

**VI) un credito verso Italtrade Group verso la Società per riaddebito costi per euro 42.142,50;**

al riguardo,

mentre sulla sussistenza dei debiti *sub* I) II) V) nulla il commissario o la Società avevano da obiettare quanto alla effettiva loro esistenza ed ammontare, tanto da considerarli come debiti effettivi della Società nella relazione ex art. 105, e quindi da ammettere al voto le affittuarie per questi debiti, quanto ai debiti *sub* III) e VI) la Società ne contestava sia la sussistenza sia gli importi, e il commissario condivideva gli argomenti della Società, non ammettendoli al voto le affittuarie per questa parte di crediti; quanto al debito *sub* IV) il commissario ne contestava la natura privilegiata richiesta dalla Italtrade Group, ritenendo tale credito da pagarsi nella misura falcidiata concordataria del 16,02%;

1.7. si dava quindi corso alle operazioni di voto;

le affittuarie DFH e Italtrade Group erano gli unici creditori che muovevano contestazioni all'ammontare dei crediti per cui erano ammesse al voto, proprio sulla base dei crediti asseritamente vantati, ed esposti nel punto 1.6.4.;

1.8. all'esito delle votazioni la proposta di concordato risultava respinta, in quanto non approvato da tre classi che rappresentavano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;

1.9. la Società chiedeva procedersi all'omologa, previa applicazione del procedimento del *cross class cram down*;

1.10. con nota del 15.10.2025, il commissario nominato evidenziava come la DHF non avesse provveduto a saldare il pagamento del magazzino -credito

della Società *sub a*), mentre nulla veniva segnalato riguardo il pagamento dei canoni di affitto, crediti della Società *sub b*) e d), che era regolare-;

1.11. con nota del 30.10.2025 la Società rappresentava e documentava di avere inviato alle affittuarie delle diffide ad adempiere in ordine alla restituzione dei pagamenti in riaddebito di cui ai crediti *sub* lettere f) e g);

1.12. l'unico creditore che proponeva opposizione avverso l'omologa era la società Festa Trasporti & Logistica S.r.l., ossia il creditore che aveva visto la propria ipoteca non consolidarsi ex art. 46 c. V in forza del deposito del ricorso ex art. 44 CCI; fra i vari motivi di opposizione creditore ipotecario, vi erano quelli della non solvibilità delle affittuarie e di una loro possibile incapacità di adempiere puntualmente alle obbligazioni su di esse gravanti;

1.13. in data 11.12.2025 si teneva la prima udienza della fase di omologa; a questa udienza emergeva che entrambe le affittuarie non fossero in regola con il pagamento dei canoni di affitto dei rami d'azienda dal mese di ottobre 2025, in quanto invocavano un "diritto alla compensazione" con i loro contro crediti indicati *sub* I- VI;

la Società stigmatizzava l'invocazione di questo "diritto alla compensazione" da parte delle affittuarie, ma sosteneva che, comunque, sarebbe stato prevedibile che da gennaio 2026 esse avrebbero ripreso il pagamento dei canoni regolarmente;

1.14. la fase di omologa veniva aggiornata al 5.3.2026, in modo da dare corso alla procedura per offerte concorrenti ex art. 91 CCI in relazione ai due contratti di ramo d'azienda;

1.15. con relazione del 25.2.2026 il commissario -oltre ad evidenziare come non fossero pervenute offerte concorrenti nel termine concesso- evidenziava: che in relazione all'credito della Società *sub a*) – acquisto del magazzino- la DHF non avesse dato corso al promesso acquisto, sicché la Società aveva

chiesto ed ottenuto un d.i. verso la DHF e avesse spedito un atto di precetto verso la stessa;

che in relazione al credito della Società *sub b)* –canoni di affitto del ramo d'azienda “confezionamento”– la DHF proseguisse nell'inadempimento già constatato all'udienza del 11.12.2025;

che in relazione al credito della Società *sub d)* –canoni di affitto del ramo d'azienda “commercio”–

anche la Italtrade proseguisse nell'inadempimento, come era constatato a dicembre 2025;

che le affittuarie proseguissero nel loro inadempimento sempre sull'invocato “il diritto alla compensazione” con i propri crediti *sub I-VI*);

1.16. esattamente il giorno prima dell'ultima udienza della fase di omologa del 5.3.2026, con nota del 4.3.2026 la Società comunicava di avere ricevuto il pagamento dei canoni di affitto arretrati sino a gennaio da entrambe le affittuarie -le quali, quindi erano ritornate sui loro passi in relazione all'invocato “diritto di compensazione”; la Società evidenziava altresì che la DHF avesse saldato una parte del prezzo di acquisto del magazzino per euro 36.600,00 -credito della Società *sub a)*);

1.17. in data 5.3.2026 si teneva quindi l'ultima udienza di omologa, udienza a cui il Tribunale si riservava;

1.18. con nota del 7.4.2026 la Società comunicava:

che le affittuarie fossero entrambe in ritardo nei pagamenti dei canoni di affitto per i mesi da febbraio ad aprile 2016;

altresì che DHF non avesse pagato la quota residua del costo del magazzino, per l'importo di € 93.226,27 e avesse sporto opposizione avverso il d.i. ottenuto dalla Società contro di essa (cfr. il punto 1.15.);

1.19. con note del 13.4.2026 e del 14.4.2026 la Società comunicava che le affittuarie avevano mutato nuovamente atteggiamento:

la Italtrade Group aveva comunicato la propria intenzione di compensare il proprio credito *sub V)* con i canoni per i mesi da febbraio a luglio 2026 -



operazione questa pienamente lecita, in quanto il credito della *sub* V) erano incontestato;

la DHF aveva saldato il canone di affitto almeno del mese di febbraio 2026;

2. Alla luce di questo quadro, ritiene il Tribunale che il concordato proposto non sia omologabile.

3.1. E' notorio come nella legge fallimentare, alla luce della sentenza SS.UU. 1521/2013, l'omologa fosse possibile solo qualora fosse data la fattibilità del concordato.

Nel CCI, all'art. 112, con riferimento al concordato in continuità, la fattibilità è stata declinata nel senso da richiedersi, che un piano “non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”.

Poiché, di là dalla diversità terminologica, sia il dato normativo dell'art. 112 CCI, sia la definizione di fattibilità di cui alle precitate SS.UU., poggiano sullo stesso concetto, si deve ritenere che ancora oggi valgano i principi da lungo tempo affermati dalla giurisprudenza in tema di fattibilità, fra cui:

che il Tribunale, in sede di omologa, è tenuto ad effettuare un controllo circa l'effettiva realizzabilità della proposta concordataria, da intendersi non nel senso di assicurare la percentuale di pagamento di creditori chirografari prospettata, ma **come valutazione del rischio che i creditori chirografari non vengano pagati affatto** (cfr. App. Firenze 11.7.2016);

che il Tribunale, in sede di omologa, **è tenuto ad effettuare una valutazione probabilistica sulla minima fattibilità del regolare adempimento del piano** (cfr. Appello Firenze 14.10.2025).

3.3. E' altresì notorio che quando il piano è in continuità indiretta si imponga una attenta valutazione della serietà e della affidabilità della affittuaria dell'azienda, in termini di valutazione della sua solidità e capacità patrimoniale, anche, eventualmente<sup>1</sup>, attraverso l'esame del suo *business plan*.

---

<sup>1</sup> Al riguardo, si dissente dal motivo di opposizione della Festa Trasporti & Logistica *sub* punto 6, per cui il disposto dell'art. 87 c. I lettera f) CCI sia da interpretarsi nel senso che, in caso di continuità indiretta, sia sempre comunque necessario avere un *business plan* di ogni affittuaria del ramo d'azienda: infatti, la solidità ed affidabilità di

3.4. E' notorio, altresì, che **assume particolare rilevanza prognostica di un futuro regolare adempimento dell'affittuaria per tutta la durata di un piano, la regolarità nel pagamento del canone di affitto convenuto quantomeno durante la formale pendenza della procedura, ossia fino alla chiusura della fase di omologa.**

4. Venendo al caso di specie, la criticità del presente piano di concordato deriva dal fatto che fra la Società e le due affittuarie di DHL e Italtrade Group vi sono reciproci crediti, indicati con le lettere a)-g), e debiti, indicati con i numeri I)-VI). Nonostante la pendenza da ben più di un anno della procedura, la sussistenza di queste poste creditorie reciproche non ha trovato ancora soluzione, con alimentazione del contenzioso, presente e futuro.

Come si evince chiaramente dallo svolgimento del procedimento, sopra esposto, sino ad oggi il pagamento di questi reciproci debiti e crediti è stato estremamente difficoltoso e stentato, e il quadro attualmente dato è il seguente:

il credito *sub a)* della Società verso la DHF per l'acquisto del magazzino è rimasto insoluto per € 93.226,97, derivandone un contenzioso in cui la DHF si è opposta al d.i. ottenuto dalla Società contro di essa (cfr. il punto 1.18.)

il credito *sub b)* della Società verso della DHF per i canoni di affitto del ramo d'azienda "confezionamento", rimasto insoluto da ottobre 2025 a dicembre 2025, è stato saldato con 6 mesi di ritardo, solo il 4.3.2026 (cfr. il punto 1.16.), e comunque solo fino al mese di gennaio 2026; solo nel presente mese di aprile 2026 la DHF ha pagato il canone del mese di febbraio (cfr. il punto 1.19.);

il credito *sub d)* della Società verso della Italtrade Group per i canoni di affitto del ramo d'azienda "commercio", rimasto insoluto da ottobre 2025 a dicembre 2025, e quindi per ben 6 mesi, è stato saldato solo il 4.3.2026 (cfr. il punto 1.16.), ma solo dei canoni fino al mese di gennaio 2026 compreso; nel corrente mese di aprile la Italtrade Group ha comunicato la propria intenzione di compensare i canoni di affitto fino al mese di luglio 2026 con il proprio controcredito *sub V)* (cfr. il punto 1.19.); prima di questa comunicazione, per

---

una affittuaria può essere valutata anche attraverso elementi diversi da un formale *business plan*; nel caso che ci occupa il *business plan* è stato chiesto solo della Italtrade Group, mentre esso appariva superfluo quanto alla DHF, stante la solidità della società (cfr. 26 della relazione 105);

ben due volte, la Italtrade Group aveva rifiutato il pagamento dei canoni invocando (indebitamente, per quanto detto), un proprio “diritto di compensazione” con tutti i propri controcrediti (cfr. i punti 1.13. e 1.15.); ancora ad oggi, rimangono “sospese” e “aperte” le questioni della debenza e dell’incasso dei crediti della Società *sub f) g)*, per € 22.919,95 ed € 159,434,53 – crediti che ad avviso della Società, nonché di questo Tribunale, legittimamente spettano alla Società, nonché le questioni dei crediti delle affittuarie *sub III) e VI)*, per € 71.177,66 e per € 42.142,50 – che invece sono contestati dalla Società; a ciò si aggiungano le contestazioni anche sul credito della Italtrade Group *sub IV)*.

A fronte di queste questioni aperte, vi è fondato motivo per temere che si ripeta nei prossimi mesi la stessa dinamica che si è verificata nel corso di questa procedura, ossia che le affittuarie tengano un atteggiamento ritorsivo ed ostile nel pagamento del dovuto, non pagando regolarmente i propri canoni ogniqualvolta la Società chiederà il pagamento in via stragiudiziale o giudiziale dei propri crediti residui, o qualora la Società rifiuti di pagare i pretesi crediti delle affittuarie.

Non si può non notare come lo sblocco del pagamento del dovuto con riferimento al canone di affitto sia avvenuto solo in limine alla seconda udienza di omologa del 5.3.2026 (cfr. il punto 1.16.), essendo evidentemente stata “fatta leva” sulle affittuarie in ragione del fatto che il giorno successivo sarebbe stata celebrata l’ultima udienza di omologa e che il loro perdurante inadempimento (rilevato alla prima udienza del 11.12.2025) sarebbe stato fatale per l’esito della procedura; in caso di omologazione del presente concordato, considerato che nella fase di esecuzione di un concordato non sono previste udienze davanti al Tribunale, verrebbe meno anche l’impulso e la “leva” al pagamento rappresentata dalla celebrazione di udienze davanti al Tribunale.

Senza considerare che, in base al piano, nel 2029, le affittuarie dovrebbe farsi acquirenti dei rami d’azienda

Del resto, le previsioni ottimistiche espresse in udienza dalla Società in ordine al regolare pagamento del dovuto da parte delle affittuarie si siano rivelate già fallaci una volta (cfr. il verbale dell’udienza del 11.12.2026, in cui la Società sostenne che “si deve ritenere che da gennaio le affittuarie dovrebbero

riprendere il pagamento degli affitti regolarmente”), e nemmeno appaiono rassicuranti gli argomenti dedotti dalla Società a riguardo per ritenere che non si verificherà un futuro un ulteriore inadempimento nel pagamento dei canoni (argomenti esposti a verbale d’udienza del 5.3.2026, ossia: il fatto che sia stato ottenuto un d.i. provvisoriamente esecutivo contro di esse, titolo che potrà sempre essere azionato verso di loro; il fatto che nelle interlocuzioni da ultimo avute con il loro legale si è riuscito a far comprendere alle affittuarie il carattere indebito, in ambito concorsuale, della compensazione da essa operata; la solidità economica della DHF, e quindi per riflesso della Italtrade Group, in quanto sua controllata; il fatto che le affittuarie hanno rilevato i lavoratori e quindi hanno un interesse a non vedere vanificato il loro credito per t.f.r.”).

Il quadro generale dato è quello di due affittuarie che, pur dovendo apportarne quasi la metà dell'attivo, hanno tenuto un costante atteggiamento oppositivo e recalcitrante verso la procedura (contestando la ammissione al voto: cfr. il punto 1.7.; opponendosi al d.i. ottenuto dalla Società: cfr. il punto 1.18.; invocando indebitamente e ripetutamente un “diritto di compensazione” fra loro debiti e crediti: cfr. il punto 1.13.; pagando il dovuto con notevole ritardo: cfr. il punto 1.16.); allo stato non vi sono elementi che facciano seriamente ritenere che il loro atteggiamento muterà nel futuro, soprattutto a fronte del fatto che rimangono, come sopra elencato, varie questioni aperte di debiti e crediti reciproci.

A fronte della consistenza del passivo privilegiato (per € 1.314.804,40) e del fatto che l’unica altra voce dell’attivo – a parte gli impegni delle affittuarie- è rappresentato dall’immobile della procedura, il cui realizzo al valore ipotizzato di € 1.500.000,00 appare estremamente incerto (cfr. come evidenziato dal commissario, a p. 44 – 47 della sua relazione 105, date le condizioni di mercato, dato l’andamento usuale delle aste), nel caso in cui le affittuarie cessassero il pagamento del dovuto non solo non si garantirebbe ai creditori la percentuale promessa ma, come nel caso affrontato dalla citata sentenza App. Firenze 11.7.2016, i creditori chirografari rimarrebbero totalmente insoddisfatti (in quanto l’attivo ricavato dalla vendita dell’immobile basterebbe appena a pagare i creditori privilegiati).

E' vero che nella fase di omologa di un concordato è rimessa ai creditori la valutazione delle *chances* e del rischio di non realizzabilità di un piano ma, come detto (cfr. il punto 3.2.) comunque la giurisprudenza afferma costantemente che spetta al Tribunale la valutazione probabilistica sulla minima fattibilità del regolare adempimento del piano, che nel caso di specie non si ritiene data.

Peraltro, nel caso di specie questa valutazione si impone in modo pregnante, in quanto la quasi totalità delle circostanze espressive di un atteggiamento oppositivo e recalcitrante delle affittuarie nel pagamento del dovuto, e tali da fare temere un loro futuro inadempimento nella fase di esecuzione del piano, si sono verificate dopo il deposito della relazione ex art. 105 e in particolare durante la fase di omologa (cfr. i punti dal 1.9. in poi), quindi senza che i creditori abbiano potuto essere ragguagliati al riguardo (non esistendo nel sistema una previsione di "remissione al voto" dei creditori di un piano qualora muti il quadro dato nella relazione ex art. 105<sup>2</sup>); in altri termini, i creditori della presente procedura avevano presente solo il quadro ben più roseo delineato nella relazione 105, ma non il quadro successivo, e ben differente.

In conclusione, richiamando l'espressione usata dal legislatore all'art. 112 lettera f) CCI, a fronte dei dati di cui si è in possesso oggi e dei fatti fino ad oggi verificatosi, in via prognostica (cfr. i punti 3.2. e 3.4.), questo Tribunale ritiene di dover rispondere negativamente alla domanda se sia ragionevole ritenere, alla luce del quadro attuale, che il piano possa proseguire regolarmente fino a superare l'insolvenza della Società.

---

<sup>2</sup> Il sistema conosce solo la previsione dell'art 110 c. III CCI, previsione non utile nel caso di specie, in quanto le circostanze più rilevanti dell'atteggiamento oppositivo delle affittuarie da cui farsi temere il loro inadempimento si sono verificare dopo il termine utile ad essi per costituirsi nella fase di omologa, perché emerse proprio durante la fase di omologa;

P.Q.M.

Il Tribunale,

rigetta la richiesta di omologare il piano di concordato proposto dalla  
società Italtrade S.r.l.;

Cremona, il 23.4.2026

Il Giudice est.

dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente

dott. Andrea Milesi

Si comunichi

alla Società in concordato

alla società Festa Trasporti & Logistica S.r.l.

al Registro delle Imprese